

IUC ANNO 2019 COMUNE DI MASERA' DI PADOVA

IMU

Aliquote IMU in vigore presso il Comune di Maserà di Padova (delibera di C.C. n. 3 del 24/01/2019), per il versamento dell'**acconto IMU** (pari al 50% dell'imposta annua)

Scadenza 16 giugno 2019 (domenica) rinviata a lunedì 17 giugno 2019

il saldo si versa entro il 16 dicembre 2019:

Descrizione	Aliquota %
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (NON ESENTI) e relative pertinenze.	3,9
Tutte le altre tipologie di immobili	7,6

DA RICORDARE

- **Detrazione:** per abitazioni principali indicate nella tabella sopra riportata e relative pertinenze **euro 200,00**.
- Vengono **assimilate alle abitazioni principali** le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che l'abitazione non risulti locata.
- **Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti IMU eccetto quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.** Si considerano pertinenze quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- I fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti IMU.
- E' riservato allo Stato il gettito IMU ad aliquota standard dello 0,76% relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
- **Dal 2016, si applica l'esenzione IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola.**
- Per effettuare il versamento con il mod. F24 devono essere utilizzati i seguenti codici:

Tipologia immobile	Codice tributo
Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (NON ESENTI)	3912
Aree fabbricabili	3916
Terreni agricoli	3914
Altri fabbricati	3918
Fabbricati produttivi cat. D (va allo Stato)	3925

Codice Comune F011.

TASI

Aliquote TASI in vigore presso il Comune di Maserà di Padova (delibera di C.C. n. 5 del 24/01/2019), per il versamento dell'**acconto TASI** (pari al 50% dell'imposta annua)

Scadenza 16 giugno 2019 (domenica) rinviata a lunedì 17 giugno 2019

il saldo si versa entro il 16 dicembre 2019:

Descrizione	Aliquota ‰
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (NON ESENTI) e relative pertinenze.	2,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. n. 201 del 22/12/2011.	1,0
Abitazioni e relative pertinenze diverse da abitazioni principali, sfitte per oltre 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno.	3,0
Abitazioni e relative pertinenze diverse da abitazioni principali, occupate per oltre 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno.	2,0
Negozi (cat. C/1) e relativi magazzini.	1,0
Uffici (cat. A/10)	2,5
"Beni merce" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati.	2,5
Fabbricati cat. D utilizzati per più di 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno.	2,0
Fabbricati cat. D non utilizzati per più di 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno	3,0
Aree fabbricabili.	3,0
Tutte le rimanenti tipologie di immobili	3,0

- **Dal 2016, le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti TASI eccetto quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.** Si considerano pertinenze quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le abitazioni **classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze continuano ad essere sottoposte a TASI e ad esse si applicano le seguenti:**

Detrazioni:

- Detrazione di **euro 25** per abitazione principale.
- Detrazione di **euro 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- Detrazione di **euro 10,00 per disabile con grado di invalidità pari al 100%**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Riduzioni

- Riduzione di **euro 15,00** per abitazione principale e pertinenze con nucleo familiare con un reddito complessivo annuo **fino ad euro 15.000,00 lordi**.
- Riduzione di **euro 10,00** per abitazione principale e pertinenze con nucleo familiare con un reddito complessivo annuo **oltre euro 15.000,00 lordi fino a euro 26.000,00 lordi**.
- Riduzione fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta per abitazione principale e pertinenze con nucleo familiare con un **reddito complessivo annuo inferiore ad euro 36.000,00 lordi e con oltre 4 figli di età non superiore a ventisei anni**, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- Vengono **assimilate alle abitazioni principali** le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che l'abitazione non risulti locata.

- Dal 2016 è abolito il pagamento della TASI della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purché da esso utilizzata come abitazione principale.
- I fabbricati rurali ad uso strumentale versano la TASI.
- Gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D versano la TASI al Comune.
- I terreni agricoli sono esenti TASI.
- Il calcolo TASI viene determinato applicando le dovute aliquote alla base imponibile che si determina con la stessa metodologia dell'IMU.
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore/proprietario:
l'ammontare complessivo della TASI viene così ripartito
 - ✚ 10 per cento a carico dell'occupante
 - ✚ 90 per cento a carico del proprietario
- Per effettuare il versamento con il mod. F24 devono essere utilizzati i seguenti codici:

Tipologia immobile	Codice tributo
Abitazione principale e relative pertinenze (NON ESENTI)	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Aree fabbricabili	3960
Altri fabbricati	3961

Codice Comune F011.

IMU-TASI abitazioni concesse in comodato ai parenti

Dal 2016 è prevista la riduzione della base imponibile al 50% degli immobili concessi in comodato ai parenti, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (**genitori-figli**);
- l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali A1/A8/A9;
- **il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.**
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune.
- per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre al fabbricato concesso in comodato, un altro fabbricato comunque non "di lusso"(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale.

I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2020 per l'anno 2019.

L'Ufficio Tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti: Telefono 049/8864105-114 Fax 049/8862986 e-mail: andrea.fabris@comune.masera.pd.it -:
ragioneria.tributi@comune.masera.pd.it

Lo sportello per il calcolo IMU/TASI è aperto: lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

L'Ufficio Tributi, previa richiesta via e-mail, trasmetterà via e-mail il modello F24 per il pagamento.